SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
DEL SUD DELL'AUSTRIA E DELLA VENEZIA, DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE

Si reca a conoscenza dei signori portatori di Obbligazioni, di Boni ed Azioni della Società delle Strade Ferrate del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale, il risultato dell'estrazione a sorte che ebbe luogo nella seduta pubblica tenutasi a Vienna il giorno 20 dicembre 1873.

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 2 gennaio 1874.

Serie A.

27,741	al	27,757	17
40,701	»	40,800	100
50,101	»	50,200	100
52,601	»	52,700	100
77,801	»	77,900	100
138,001	»	138,100	100
			517

Serie C.

3,621	al	3,665	45
43,601	»	43,700	100
			145

Serie O.

31,201	al	31,300	100
42,501	»	42,600	100
79,453	»	79,500	48
116,801	»	116,900	100
123,801	»	123,900	100
139,101	»	139,200	100
			548

Serie K.

8,001	al	8,100	100
105,801	»	105,900	100
134,201	»	134,300	100
149,901	»	150,000	100
195,401	»	195,500	100
215,001	»	215,100	100
222,801	»	222,000	100
245,901	»	246,000	100
254,941	»	254,997	57
			857

Serie H.

46,611	al	46,687	57
114,001	»	114,100	100
118,201	»	118,300	100
131,501	»	131,600	100
138,901	»	139,000	100
171,001	»	171,100	100
194,501	»	194,600	100
237,001	»	237,100	100
257,801	»	257,900	100
			857

Serie I.

313,851	al	313,893	43
341,701	»	341,800	100
375,301	»	375,400	100
380,301	»	380,400	100
390,901	»	391,000	100
381,701	»	381,800	100
405,201	»	405,300	100
407,601	»	407,700	100
531,701	»	531,800	100
570,601	»	570,700	100
601,401	»	601,500	100
656,801	»	656,900	100
			1143

Serie D.

707,731	al	707,773	43
715,801	»	715,900	100
771,201	»	771,300	100
792,801	»	792,900	100
912,601	»	912,700	100
927,401	»	927,500	100
935,201	»	935,300	100
968,701	»	968,800	100
998,101	»	998,200	100
1,039,901	»	1,040,000	100
1,043,701	»	1,043,800	100
1,068,801	»	1,068,900	100
			1143

Serie S.

1,157,601	al	1,157,700	100
1,179,201	»	1,179,300	100
1,184,201	»	1,184,300	100
1,198,201	»	1,198,284	84
1,212,001	»	1,212,100	100
1,280,801	»	1,280,900	100
1,233,101	»	1,233,200	100
1,307,401	»	1,307,500	100
1,340,501	»	1,340,600	100
1,345,801	»	1,345,900	100
1,374,901	»	1,375,000	100
1,415,842	»	1,415,900	59
			1143

Serie T.

1,533,601	al	1,533,700	100
1,570,501	»	1,570,600	100
1,584,601	»	1,584,700	100
1,604,201	»	1,604,300	100
1,607,311	»	1,607,386	76
1,695,601	»	1,695,700	100
			576

Serie P.

8,401	al	8,500	100
129,601	»	129,700	100
157,524	»	157,600	77
158,601	»	158,700	100
163,101	»	163,200	100
189,901	»	190,000	100
			577

Serie Z.

1,740,501	al	1,740,600	100
1,764,401	»	1,764,500	100
1,839,201	»	1,839,300	100
1,892,445	»	1,892,500	56
1,948,101	»	1,948,200	100
1,982,401	»	1,982,500	100
			556

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 1° aprile 1874.

Serie X.

2,017,301	a	2,017,400	100
2,024,301	»	2,024,400	100
2,044,301	»	2,044,400	100
2,090,601	»	2,090,700	100
2,148,101	»	2,148,200	100
2,276,901	»	2,277,000	100
2,352,601	»	2,352,700	100
2,407,801	»	2,407,900	100
		Da riportarsi	800
		Riporto	800
2,453,901	a	2,454,000	100
2,472,201	»	2,472,300	100
2,532,706	»	2,532,800	95
2,557,501	»	2,557,600	100
2,617,701	»	2,617,800	100
2,640,701	»	2,640,800	100
			1395

Azioni rimborsabili il 1° maggio 1874.

341,301	al	341,400	100
478,301	»	478,400	100
497,701	»	497,800	100
704,252	»	704,300	49
			349

Serie di Boni già estratta il 16 dicembre 1872
e rimborsabili durante l'anno 1874, e cioè:

Serie 10, di 30,000 Boni, pagabili dal 1° marzo.
» 1, di 30,000 Boni, pagabili dal 1° settembre.

Il rimborso delle Obbligazioni estratte avrà luogo in ragione di lire 500 cadauna a cominciare dal giorno 2 gennaio 1874 per quelle appartenenti alle Serie A, C, O, K, H, I, D, S, T, P e Z, ed a partire dal giorno 1° aprile 1874 per quelle appartenenti alla Serie X.

Il rimborso dei Boni e delle Azioni estratte avrà luogo a cominciare dalle date rispettivamente indicate, pure in ragione di lire 500 cadauno.

Tanto per le Obbligazioni, come per i Boni, il rimborso sarà eseguito mediante il ritiro del titolo originale, munito di tutti gli stacchi non scaduti.

Sulle Obbligazioni e sui Boni cessa ogni decorrenza d'interesse dalla data normale del rimborso.

I pagamenti avranno luogo:
a **Torino** presso la Cassa della Società (stazione di Porta Nuova);
a **Milano** presso la Banca C. F. Brot (via del Giardino);
a **Roma** presso la Banca Good Padoa e C^a (via in Acquiro n. 109).

E nelle seguenti stazioni:

Acqui - Alessandria - Arona - Asti - Bergamo - Biella - Bologna - Brescia (Agenzia di città) - Carrara - Casale - Chiavari - Chivasso - Codogno - Cremona - Cuneo - Ferrara - Firenze (Agenzia di città) - Genova P. P. - Genova (Agenzia di città) - Ivrea - Lodi - Lucca - Mantova - Modena - Novara - Novi - Padova - Parma - Pavia - Pescia - Piacenza - Pinerolo - Pisa - Pistoia - Prato - Reggio - Rovigo - Savigliano - Savona - Spezia - Tortona - Treviso - Udine - Valenza - Venezia - Venezia (Agenzia di città) - Vercelli - Verona P. V. - Vicenza - Viareggio - Voghera e Voltri.

Per le Azioni il rimborso sarà eseguito contro ritiro del titolo originale coi relativi *coupons* non ancora scaduti e contro la contemporanea consegna al portatore del corrispondente titolo di godimento presso le Casse che saranno a suo tempo indicate.

Torino, il 27 dicembre 1873.

7030 — La Direzione Generale.

N. 185.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE
Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 21 gennaio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Cagliari avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione della strada nazionale da Cuglieri alla chiesa della Madonna del Rimedio, presso Oristano, in provincia di Cagliari, della lunghezza di metri 39,944, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 21,990.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto devranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 5 maggio 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 19 dicembre 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Cagliari.

La manutenzione s'intenderà cominciare dal 1° gennaio 1874, e durerà un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:
1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;
2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 1100.

La cauzione definitiva è di L. 800 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'uffizio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Cagliari.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 27 dicembre 1873.

Per detto Ministero
6996 — A. VERARDI *Caposezione.*

AVVISO.

L'Eccell.mo Comune di Roma, e per Sua Eccellenza il signor conte Luigi Pianciani Sindaco, ha depositato nel Sacro Monte di Pietà di Roma, li 24 novembre 1873, a favore di Sua Maestà l'Imperatore di Prussia come acquirente per sè e sua Real Corte dell'intiero palazzo Caffarelli al Campidoglio la somma di lire 2301 72 e questo in quanto a lire 215 per rimborso per la prestazione mensile per mese decorrendo dal 27 novembre al 26 corrente dicembre da pagarsi anticipatamente alla nobil Donna Vincenza Pozzomelli vedova Caffarelli; ed in quanto a lire 2086 72 per rimborso della scadenza di un trimestre di frutti compensativi a tutto il 26 novembre 1873, dovuti a Sua Ecc.za il signor conte Giuseppe Negroni come succeduto al godimento della primogenitura del fu cavaliere D. Baldassarre Caffarelli seniore alla ragione del 5 per cento sul capitale del residual prezzo di scudi 33600 ritenute per patto al quale e secondo le convenzioni di acquisto contenute nel pubblico istromento del 27 febbraio 1854 per gli atti del Sartori, nel quale acquiste l'Ecc.mo Comune e Senato di Roma intende di essere preferito, e di esercitare il diritto accordatogli dalla Bolla della S. M. di Gregorio XIII che comincia "quae publicae utilia„ in tutto a forma della dichiarazione dal Comune emessa nella cancelleria del tribunale civile di Roma il 7 ottobre 1854, colla quale e con dichiarazione che detta somma non debba essere amossa se non radiate l'ipoteche ed altri pesi gravanti i fondi venduti, osservate le leggi statutarie ed eseguita la stipolazione di retrovendita a favore dell'Ecc.mo Comune di Roma.

In seguito di ufficiale partecipazione che il palazzo Caffarelli suddetto cessò di appartenere a Sua Maestà l'Imperatore di Prussia, e ne divenne acquirente l'Impero Germanico, l'Ecc.mo Comune di Roma notifica il deposito suddetto a Sua Altezza il Cancelliere dell'Impero Germanico a forma dell'articolo 142 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia per affissione ed inserzione in Gazzetta, e consegna di una copia al Pubblico Ministero presso queste Regie tribunale civile e correzionale di Roma onde a mezzo del Ministero degli affari Esteri venga trasmessa alla prelodata Altezza Sua il Cancelliere dell'Impero Germanico, con intimazione che la cedola originale di deposito sarà consegnata quando ed a chiunque si presenti a ritirarla munita di legittimo e speciale mandato, riservandosi il Comune ove occorra se e come di ragione l'offerta reale della medesima cedola originale di deposito quando Sua Altezza voglia conformarsi all'art. 19 del Codice civile del Regno d'Italia.

7013 — VINCENZO VESPASIANI usciere.

BANDO 7051
a primo ribasso.

Ad istanza del signor Giuseppe Guerrini banchiere, domiciliato in Roma, rappresentato dal procuratore signor Camillo Gavini,

Il giorno 3 febbraio 1874 innanzi la prima sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita del sottodescritto fondo in danno dei signori Conti Giuseppe e Clemente Calcagni, domiciliati in Roma, sforniti di procuratore.

Descrizione del fondo.

Casamento situato nella città di Albano, circondario di Roma, posto in piazza S. Rocco, ossia via del Corso, numeri 23 al 36, descritto ed apprezzato dal perito giudiziale lire 59,250; con le condizioni prescritte nel capitolato del Bando.

Roma, 31 dicembre 1873.

PIETRO REGGIANI usciere del tribunale civile e correzionale.

DECRETO. 6905

Preposto il ricorso del commendatore professore Francesco Hayez del fu Gio. Battista per omologazione dell'atto 21 novembre ultimo scorso col quale venne da lui adottata la signora Angiola Rossi delli furono Giovanni e Martina Renaglia;

Sulla relazione del consigliere Verga,
Visti gli atti relativi e lette le conclusioni del Pubblico Ministero in data 17 dicembre andante,

La Corte d'appello in Milano, composta degli ill.mi signori S. E. Sighele Scipione 1° presidente, cavalieri Zonca Giacomo, Corbellini Giuseppe, Verga Carlo, Biella Gio. Battista, consiglieri, deliberando in camera di consiglio,

Dichiara

Di far luogo all'adozione della signora Angiola Rossi da parte del commendatore professore Francesco Hayez.

Il presente decreto sarà affisso e pubblicato a termini dell'articolo 218 del Codice civile nella cancelleria di questa Corte ed in quella del locale tribunale civile, ed inserito nel foglio degli annunzi giudiziari *La Lombardia*, e nel Giornale Ufficiale del Regno.

Milano, diciannove dicembre milleottocento settantatrè.

Il primo presidente Sighele — Anghinelli cancelliere.

Copia conforme all'originale e registrata al n. 2471 di repertorio con marca da lire 2 annullata.

Milano, addì 20 dicembre 1873.

Il cancelliere A. ANGHINELLI.

1ª PUBBLICAZIONE.

Sopra ricorso presentato al R. tribunale civile di Milano dal presidente del Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi di detta città, nella speciale rappresentanza del Pio Albergo Trivulzio, quale erede del fu Antonio Vassalli, lo stesso tribunale pronunciò il seguente

Decreto:

Si dichiara di autorizzare, siccome autorizza il sig. presidente del Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi, nella speciale rappresentanza del Pio Albergo Trivulzio, erede del fu Antonio Vassalli, a chiedere ed ottenere dall'Ufficiò del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento al nome di esso Pio Albergo Trivulzio di Milano del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia, num. 21583, dell'annua rendita di lire 125, ora intestata al signor Vassalli Antonio fu Vincenzo di Milano, col godimento 1° luglio 1873.

Milano, il 25 settembre 1873.

Firmato: SECCO SUARDO V. P.
Firmato: Il cancelliere.

Viene quindi richiesta la inserzione del detto decreto, a sensi e per gli effetti degli articoli 89 e 90 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico. 6834

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Crema

Autorizza l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti a restituire a Castioni o Castiglioni Maddalena, Guelfi Pellegrino, Carolina maritata Parati, Teresa e Gaetano fu Giacinto quali eredi *ex-lege* del defunto Guelfi 1° Giuseppe la somma di lire tremila, deposito per assoldamento militare apparente dalla polizza 31 marzo 1865, n. 6669.

Crema addì 19 novembre 1873.

Il pres. Casanova - Ghiringhelli canc.

6237 — AVV. ASSUNTO FERRI.

DELIBERAZIONE. 6810
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 24 scorso novembre dispose che la Direzione del Gran Libro intesti a Cecilia d'Iatino fu Giuseppe la rendita di annue lire 1530, dico mille cinquecentotrenta, racchiuse nel certificato in testa al detto Giuseppe d'Iatino fu Alessio, sotto il numero 116799, e paghi alla stessa Cecilia il semestre della rendita medesima, che va a scadere nel gennaio prossimo.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il tribunale civile e correzionale di Genova con decreto 6 volgente dicembre autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita di lire italiane cinquecentosettantacinque, di cui nel certificato n. 102,667, inscritta in capo all'ora defunta Reina Maria Caterina nata Dassignorio fu Luigi, in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore per essere divisa per metà ed eguale porzione fra i due figli dello stesso Luigi Giuseppe e Fanny Clotilde.

6058 — P. BOTTERO proc. capo.

DELIBERAZIONE 6899
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Avellino nel dì trenta gennaio spirante anno 1873 ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Alaggio, ordina all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a restituire ai signori Maddalena Pennino, a Domenico e Roberto Rainone, domiciliati in Montefusco, la somma di lire ottocentocinquanta, depositata dal fu notar Isidoro Rainone per cauzione e patrimonio notarile nel venti ottobre 1845, num. 3027 del Giornale di Cassa.

ESTRATTO DI DECRETO. 6592
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pisa con decreto proferito in camera di consiglio il 4 dicembre 1873 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico residente in Firenze ad operare la traslazione del certificato di numero 11613, della rendita di italiane lire 1200 consolidato cinque per cento, inscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore della signora Ida del fu Filippo Franciosini vedova Sannoner nei Crapola, datato da Firenze li 19 novembre 1869, vincolato in nome ed a favore dei due suoi figli superstiti, unici suoi eredi, nei modi e termini stabiliti dall'atto di divise ed assegne de' 13 ottobre 1870, col dividerlo cioè in due titoli, uno de' quali da inscriversi in nome ed a favore del minorenne Icilio Crapola, della rendita di italiane lire 800, da rimanere vincolato a mente delle RR. Patenti 29 aprile 1834, e l'altro da inscriversi in nome ed a favore della signora Elisa Sannoner della rendita di italiane lire 400, da rimanere vincolate quanto alla rendita fino alla concorrenza di italiane lire 177 e centesimi 75 a favore ed in nome del signor capitano Raffaello Crapola, di lei lei patrigno, sua vita natural durante, come quota di usufrutto spettante al medesimo a forma di legge sulla eredità della defunta sua moglie, da radiarsi il di lui nome a suo tempo e luogo colla presentazione della fede di morte, alla quale epoca l'intiero reddito rimarrà ricongiunto alla proprietà.

Dott. ELBANO TORTOLINI.

ESTRATTO DI DECRETO. 6569
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea con suo decreto 29 novembre 1873 dichiarò di assoluta proprietà del Giuseppe fu Antonio Scavarda, da San Giorgio Canavese, la cartella del Debito Pubblico Italiano consolidato cinque per cento in data Torino 28 febbraio 1862, col num. 4029, della rendita di lire 60 annue, intestata a favore di Ciravegna Franchina nata Scavarda, fu Antonio, domiciliata in suo vivente a Torino.

Ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ed operarne il tramutamento in altra al portatore consolidato cinque per cento stessa rendita, ordinandone la rimessione allo Scavarda Giuseppe fu Antonio prenominato.

Ivrea, 5 dicembre 1873.

GIBELLI proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del 13 giugno 1873 (registrato con marca di lire 1 20, annullata) il tribunale civile e correzionale di Chieti ha in camera di consiglio autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in testa del barone signor Ferdinando Sanità del fu Francesco, domiciliato in Chieti, della rendita annua di lire 127 50, metà di quella intestata alla signora Ricotti Rosa fu Luigi, consolidato 5 per cento, come dal certificato rilasciato in Napoli ai 30 settembre 1871, n. 46886, e del registro di posizione numero 10003.

Chieti, 24 ottobre 1873.

6827 — AVV. CARLO BLASIOLI.

NOTA.
(1ª *pubblicazione*)
Annone Francesco, eredi.

Il tribunale civile d'Alessandria, con suo decreto 5 dicembre 1873, dichiarava spettare alli Annone Carlo, Maddalena moglie Altrove Costantino e Maria moglie Alvigini Lorenzo, fratello e sorelle fu Giovanni; non che alli Carlo, Luigi, Adele moglie Meschini Francesco, Angela moglie Coppa Marcello, Ernesta moglie Tonnani Antonio fratelli e sorelle Grossi, quali rappresentanti la loro madre predefunta Giuseppina Annone, residenti a Valenza, la proprietà della polizza di deposito n. 6405 per lire 1000, in data 22 marzo 1866, intestata al fu loro fratello e zio Annone Francesco fu Giovanni, e state depositate alla Cassa dei depositi e prestiti per cauzione della surrogazione ordinaria da lui contratta. Autorizzando la Cassa suddetta presso la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il pagamento ai medesimi, in proporzione della quota a ciascuno per legge spettante, cogli interessi dal 1° gennaio 1873.

Ciò si rende noto a termini, e per li effetti di cui all'art. 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, 11 dicembre 1873.

6869 — COTTA proc.

NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda presentata dal signor Trocchiano Antonino fu Francesco, il tribunale civile di Palermo, 1ª sezione, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ha ordinato quanto segue: Dispone che la deliberazione di questo tribunale del 30 agosto 1871 si esegua, ed abbia il suo corso colla sola modifica che li due certificati intestati sotto nome di Gieve Carolina fu Gennaro, domiciliata in Palermo, moglie del signor Antonino Trocchiano, che per errore si annotarono, cioè, il certificato di lire cento trentacinque del ventuno settembre mille ottocento sessantatrè col numero ventunmila ottocento diciotto, e del registro di posizione quattromila ottocento sei, deve intendersi col numero ventunmila ottocento tredici, e numero seimila cinquecento sei del registro di posizione, e l'altro di lire cinque del due marzo mille ottocento settanta, che per errore fu annotato col numero quarantasettemila trecento cinquantasette, e col numero di posizione ottocento cinquantasette, deve intendersi segnato col numero quarantasettemila trecento cinquantadue, e col numero di posizione ventimila ottocento cinquantasette.

Dispone quindi che dalla Direzione del Debito Pubblico, e dagli uffiziali cui spetta li detti due certificati ora segnati s'intestino in favore del sig. Trocchiano Antonino fu Francesco ai sensi della sopraccennata deliberazione come sopra corretta nella indicazione dei numeri.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminello presidente, Antonino Pisciotta e Vincenzo Gioja giudici, li ventitrè febbraio mille ottocento settantadue.

Ignazio Tumminelli - Carlo Arcidiacono vicecancelliere aggiunto.

Per estratto conforme all'originale

6870 — GASPARE FAZIOLO proc. legale.

NOTA.
(1ª *pubblicazione*)

Sulle istanze di Vittorio Custo fu Alessandro, residente in Genova, il tribunale civile della stessa città, con declaratoria 16 dicembre 1873, ha stabilito appartenere al medesimo Vittorio Custo come erede universale del padre le somme rappresentanti interessi di rendita anteriori al 1° ottobre 1873, epoca del decesso, ed ha quindi mandato all'Amministrazione del Debito Pubblico:

1° Di tramutare il Buono di L. 1479 94, n. 201 (intestato a Custo Alessandro) in due Buoni di lire 739 97 ciascuno, da rilasciarsi uno in capo al Vittorio Custo, e l'altro in capo al di lui fratello Casimiro Custo;

2° Di rilasciare al detto Vittorio Custo un Buono di lire 735 99 per interessi decorsi dal 1° luglio al 1° ottobre 1873 sul certificato n. 99209, già intestato ad Amalia Custo. E tutti questi Buoni a scadenza del 1° gennaio 1874, da pagarsi a mezzo della Tesoreria provinciale di Genova.

Tanto si deduce a pubblica notizia pei fini di legge.

Genova, 20 dicembre 1873.

6887 — C. MORRO causidico.

AVVISO GIUDIZIARIO.
(1ª *pubblicazione*)

Giacomo Crapuzzi di Nicola, proprietario, residente in Noicattaro, per gli effetti dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, fa noto che con deliberazione emessa dal tribunale civile e correzionale di Trani nel giorno 27 agosto 1873 è stato disposto che la Cassa dei depositi e prestiti rilasci a Giacomo Crapuzzi, qual erede universale del defunto suo zio Vito Crapuzzi, notaro di Giovinazzo, la somma di lire 1700, da questo versata a titolo di cauzione notarile nella Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, preceduta a quella di ammortizzazione, come da certificato del 19 settembre 1833, n. 1967 del libro di Cassa.

Noicattaro, dicembre 1873.

6022 — GIACOMO CRAPUZZI.

ESTRATTO. 6923
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Nicosia con suo decreto del 28 novembre 1873, registrato con marca da lira una annullata, in camera di consiglio, sulla istanza dei signori Mariano, Luigi e Francesca, fratelli e sorella Militello, figli al fu cav. Gioachino, proprietari, domiciliati in Nicosia, ordinò che dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze sia restituita ai suddetti fratelli e sorella Militello, figli ed unici eredi del defunto di loro padre Gioachino, la somma di lire 3325, dal detto di loro autore depositata presso la Cassa di depositi e prestiti in Palermo in maggior somma, ai sensi dell'attestato rilasciato dalla Direzione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in data 9 ottobre 1873, registrato con marca da lira una annullata.

Per estratto conforme da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, rilasciato a richiesta del signor Mariano Militello.

Oggi in Nicosia, li 13 dicembre 1873.

Il cancelliere F. BALBO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Napoli, in 3ª sezione, del dì 17 novembre ultimo scorso, pubblicata ai 19 detto mese, è stato ordinato alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare nel favore della Congregazione di Santa Maria e Cappella Nuova i tre certificati di rendita iscritta alla ragione del cinque per cento, in testa di Player Giuseppe fu Giovanni, il primo per annue lire ottanta, sotto il numero 50096 del certificato, il secondo per annue lire ottantacinque, sotto il numero del certificato 24233, ed il terzo per annue lire trecento quindici, sotto il numero del certificato 21234, e di consegnare dopo la seguita intestazione il nuovo titolo di lire quattrocento ottanta annue alla ripetuta Congregazione, fermo rimanendo l'obbligo nella medesima di soddisfare i due legati per la somma complessiva di lire mille venti in favore de' signori Vincenzo Ruocco e Rosa d'Addi. Con la stessa sentenza è stato altresì disposto che la predetta Direzione del Gran Libro tramuti in cartelle al portatore i tre certificati di rendita iscritta nominativa al cinque per cento, in testa di Player Giuseppe fu Giovanni, il primo per annue lire sessantacinque, sotto il numero 114000, il secondo di annue lire 140 (centoquaranta), sotto il numero 135745, e il terzo per annue lire 130, sotto il n. 150967; e che la stessa Direzione del Gran Libro, dopo eseguito il tramutamento, consegni le relative cartelle al portatore ai signori Agostino e Francesco germani Player fu Giovanni, in porzioni eguali fra loro.

La presente pubblicazione si esegue ai sensi dell'art. 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico del dì 8 ottobre 1870, e per tutti gli effetti di risulta, a cura de' germani Agostino e Francesco Player, nonchè della sullodata Congregazione, domiciliati in Napoli.

Napoli, li 18 dicembre 1873.

6951 — VINCENZO ALOI proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale di Lucca con decreto del 2 maggio 1873, sopra ricorso di Anna Rosa Rosellini vedova Nucci di Pescia, in base agli articoli 102 e seguenti del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze di restituire alla ricorrente, come madre dei minorenni Dante, Giulia, Sofia, Maria e Luigi del fu Cesare Nucci, suoi figli ed eredi intestati, unitamente agli altri figli maggiori di età Ferruccio, Virginia e Colomba, la somma di lire seicento per deposito iscritto nei registri al n. 19429 di cartella per surrogazione militare contratta da Luigi Gio. Sante Convalle, divenuto esigibile per il congedo assoluto rilasciato al medesimo.

6955 — Dott. P. SIMONI.

AVVISO. 6967
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Borgotaro, con sentenza pronunciata il 2 ottobre del cadente anno 1873, ha dichiarata l'assenza di Giuseppe Alpi, già domiciliato a Barbigarezza di Compiano, ordinando quanto in proposito è prescritto dall'articolo 23 del Codice civile; e ciò dietro apposita domanda promossa da Alpi Pietro figlio dell'assente stesso, domiciliato a Ceresoto, comune di Compiano, ammesso al beneficio della gratuita clientela con decreto 27 agosto 1872, e rappresentato dal sottoscritto causidico.

Borgotaro, li 22 dicembre 1873.

G. TADUINI.

DELIBERAZIONE. 6953
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, 2ª sezione, con deliberazione del primo dicembre 1873 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico che della rendita di lire 175, contenuta in due certificati, uno di lire 50 in testa a Ricca Gaetano fu Gennaro, vincolata ad ipoteca a favore del suddetto come volontario demaniale per la carriera superiore, num. 124105, e l'altro di lire 125 in testa a Ricca Giovanni, Alfonso, Eleonora e Francesco fu Gennaro, minori, sotto l'amministrazione di Maria Giuseppa Piglialarmi madre e tutrice, domiciliati in Napoli, col numero 124106; lire 125 si paghino libere a Giovanni e Teresa Ricca fu Gennaro e Maria Giuseppa Piglialarmi fu Nicola, ed altre lire 50 vengano intestate a Francesca di Paola Ricca fu Gennaro, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Maria Giuseppa Piglialarmi.

Napoli, 23 dicembre 1873.

VINCENZO BERNABEI proc.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA
Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 19 dicembre 1873

Lavori di manutenzione dei fabbricati militari in Roma durante l'anno 1874, per l'ammontare di lire 70,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 2 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono alle ore 10 antimeridiane del giorno 4 del venturo mese di gennaio 1874.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Dato in Roma, li 30 dicembre 1873.

7048 — Per la Direzione — *Il Segretario:* BAGLIONI.

REGNO D'ITALIA
PROVINCIA DI ROMA — CIRCONDARIO DI VELLETRI
MUNICIPIO DI VELLETRI
AVVISO D'ASTA.

Volendo questo municipio procedere all'affitto del *Quarto delle Correte* per un triennio a principiare dalla corrente stagione 1874 e da terminare con la stagione 1876, col diritto all'affittuario di percepire dai coloni il quinto del prodotto dei cereali che vi saranno seminati, come al relativo capitolato, si avverte il pubblico che in questa residenza nel giorno di venerdì 16 del prossimo mese di gennaro, alle ore dieci antimeridiane, si effettuerà l'incanto col metodo della candela vergine per aggiudicare al migliore offerente l'affitto suddetto.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 4500 di annua corrisposta, offerta dal signor Antonio Mammucari con la sicurtà del suo padre Vincenzo.

Il deliberamento sarà reso di pubblica ragione, mediante nuovi avvisi d'asta; e dalla data in essi indicata decorreranno i quindici giorni utili per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo.

Gli offerenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un fideiussore solidale, e depositare lire cento importo approssimativo delle spese degli atti e stipulazioni del contratto.

Gli aspiranti dovranno uniformarsi a tutte le condizioni del capitolato che rimane a tutti ostensibile in quest'officio comunale.

Velletri, dalla residenza municipale, li 24 dicembre 1873.

7011 — Per la Giunta Municipale — *Il Sindaco:* Cav. LUIGI GALLETTI.

Nº 187. — 7044

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE
AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 21 gennaio p. v., in una delle sale di questo Ministero dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia Prefettura di Foggia avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti al completamento, restauro e sistemazione del 2° tronco della strada nazionale Appulo-Sannitica, scorrente in provincia di Foggia, compreso fra il termine del viadotto di 31 archi ed il ponte sul Fortore, della lunghezza di metri 7293, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 121,300.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 30 giugno 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 22 novembre 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Foggia.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di un anno successivo.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:
1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;
2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4000.

La cauzione definitiva è di lire 870 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Foggia.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 30 dicembre 1873.

Per detto Ministero
A. VERARDI *Caposezione.*

COMMISSARIATO GENERALE
NEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO
Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato si notifica che l'impresa della provvista di

Tela Olona

per L. 90,000, di cui negli avvisi d'asta del 1° dicembre 1873, è stata deliberata nell'incanto tenutosi simultaneamente il giorno 23 dicembre 1873 presso il Ministero di marina e presso i Commissariati Generali del primo, secondo e terzo dipartimento marittimo col ribasso di L. 8 per cento.

Il pubblico è perciò diffidato che il termine utile per presentare le offerte del ribasso non minore del ventesimo scade a mezzogiorno del 19 gennaio 1874, regolato all'orologio degli uffici suddetti, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare il suindicato ribasso del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta in uno dei suindicati uffici, accompagnarla col deposito prescritto dai succitati avvisi d'asta.

Spezia, 28 dicembre 1873.

7099 — *Il Sottocommissario ai Contratti:* G. S. CANEPA.

DIREZIONE DELLA SALINA DI BARLETTA
Avviso d'Asta.

Dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) con nota del giorno 9 del corrente mese, N. 87611-10584, essendo stato disposto che la fornitura delle legna da ardere necessarie al riscaldamento delle macchine a vapore di questo Stabilimento salifero sia data in appalto per la durata di un biennio, si notifica al pubblico che il giorno 23 del prossimo mese di gennaio 1874, alle ore 11 ant., nell'ufficio di questa Direzione, verrà aperta un'asta a schede segrete con le norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'appalto è vincolato alle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri visibile presso questa Direzione.

I concorrenti all'asta presenteranno le loro offerte in piego suggellato, ed all'atto della presentazione stessa depositeranno nelle mani del direttore, o di chi ne farà le veci, la somma di lire 300. I depositi verranno restituiti dopo l'asta, meno quello effettuato da chi rimarrà provvisorio deliberatario dello appalto.

Appena avvenuta la provvisoria delibera, verrà fissato con un nuovo avviso il termine entro il quale, a norma del citato regolamento di contabilità, potranno presentarsi le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo nel prezzo di prima delibera, ed in tal caso si procederà ad un nuovo incanto in base al prezzo stato migliorato con l'ottenuta migliore offerta.

Se il deliberatario diffinitivo non si presenterà per la stipulazione del contratto entro quindici giorni da quello dell'aggiudicazione, perderà il deposito effettuato per concorrere all'asta.

Dalla Salina di Barletta, li 26 dicembre 1873.

7003 — *Il Direttore della Salina:* TAJANI.

MUNICIPIO DI BARLETTA
AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 ant. del 2 entrante gennaio si procederà sul palazzo municipale ad un nuovo incanto, col metodo della estinzione delle candele, per l'appalto del dazio sfarinato pel biennio 1874-75 sull'offerta dell'annuo estaglio di L. 90 mila.

Sarà ammissibile l'offerta di ventesimo a tutto il mezzodì del 7 entrante.

Sono a tutti visibili nell'ufficio comunale le condizioni di appalto, il regolamento e la tariffa.

Barletta, 28 dicembre 1873.

7041 — *Il Segretario Comunale:* FRANCESCO GIRONDI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI UDINE

AVVISO D'ASTA (N. 318) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di giovedì 15 gennaio 1874, in una delle sale del locale di questa Intendenza di finanza, situata in via Redentore, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendone col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna decima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario e ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

Del presente avviso d'asta facendosi pubblicazione a mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del solo lotto N. 4059, dell'ammontare di L. 51,191 01, compreso l'importo delle scorte, la spesa relativa starà ad esclusivo carico dell'aggiudicatario del lotto stesso, e quindi gli aggiudicatari degli altri lotti non avranno per l'inserzione di detto lotto a sostenere alcuna spesa.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei respettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. negli uffici di questa Intendenza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale ital. contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro e con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e le tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	OSSERVAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					E. A. C.	Pert. Cent.						
4059	3104	Prato Carnico	Chiesa di San Giacomo di Pesariis	Pascoli, bosco resinoso, sasso nudo, bosco ceduo, detti Monte San Giacomo, in mappa di Vinadio ai numeri 171, 172, 173, 174, 175, 176, 314, 315, 316, con la complessiva rendita di L. 264 73	176 92 20	1769 22	11320 30	1132 03	1000 »	100 »	39870 71	L'importo di L. 39870 71 rappresenta il valore effettivo del legname esistente sui fondi contro descritti.

6979 Udine, 21 dicembre 1873.

L'Intendente di Finanza: TAJNI.

NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Tortona con decreto 23 ottobre 1873 ha dichiarato il signor Giovanni Battista Signoris unico erede del fu di lui padre Pietro, e mediatamente del fu di lui zio notaio Giovanni Battista Signoris,

Ed ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad addivenire allo svincolo del certificato del Debito Pubblico n. 10658, della rendita di lire cento, data in malleveria dal fu notaio Giovanni Battista Signoris per l'esercizio notarile, non che ad operarne il tramutamento in capo al detto signor Giovanni Battista Signoris fu Pietro.

Borgomanero, 17 dicembre 1873.

SIGNORIS GIO. BATT. ricevitore del Registro.

6057

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto della prima sezione del tribunale civile di Napoli del dì 28 novembre dell'anno 1873 è stato ordinato che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli i certificati di rendita inscritta 5 per cento segnati sotto i numeri 14851 in testa di Pugnetti Ettore di Federico, per l'annua rendita di lire 425, e 14852 intestato a Pugnetti Federico fu Giovanni Antonio, per l'annua rendita di lire 1275, e della complessiva rendita ne intesti:

1° Annue lire 70 di rendita alla signora Anna Maria Faiella fu Francesco in piena proprietà;

2° Alla medesima Anna Maria Faiella fu Francesco nel semplice usufrutto vita sua durante, e nella proprietà a Pugnetti Ermisia fu Federico, libera e senza alcun vincolo, annue lire 175;

3° Alla stessa Faiella nel solo usufrutto vita sua durante, e nella proprietà alla sua figlia Giulia Pugnetti annue lire 175;

4° Annue lire 725 alla signora Pugnetti Ermisia fu Federico col vincolo d'inalienabilità per causa di dote, giusta il contratto nuziale del 20 marzo 1870, per notar Pastena, compresa la rendita di lire 85 in testa alla medesima, rappresentata dall'altro certificato 67182;

5° Le rimanenti lire 640 alla signora Pugnetti Giulia fu Federico, libere da ogni vincolo.

7002 OSEA TIBERII proc.

7007 DICHIARAZIONE.

Per gli effetti voluti dalla legge sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno n. 2337, 25 giugno 1865, intendo di riservarmi il diritto di proprietà sulle opere edite ed inedite del defunto e compianto mio padre adottivo Francesco Domenico Guerrazzi, e mi riservo di agire, nei modi che mi concede la legge, contro qualunque editore o stampatore pubblicasse scritture di qualunque natura di F. D. Guerrazzi, senza essere da me espressamente autorizzati, o senza averne legittimo titolo di proprietà per siffatte pubblicazioni.

Livorno, a dì 18 dicembre 1873.

FRANCESCO MICHELE GUERRAZZI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in camera di consiglio uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero con deliberazione del 22 ottobre 1873 omologa l'istromento di transazione pe notar Ranieri di Ottajano del 29 marzo 1873 seguito tra il signor Francesco Acampora, ed i coeredi di Giuseppe de Balzo, e per lo effetto provvede come segue:

1° Destina l'agente di cambio signor Palmerindo de Monaco fu Gennaro, il quale in conformità del citato istromento stacchi dal certificato di lire 9900 in testa di Luisa del Balzo fu Giuseppe al n. 188843, e di posizione n. 68254, tanta porzione di rendita quanta ragguagliata alla ragione del 74 05 corrisponda al capitale di lire 87125, e quindi tramutata tal porzione di rendita intestata in cartelle al portatore, le consegni fino alla concorrenza di lire 78625 al commendatore Francesco Acampora e suddivida le rimanenti lire 8500 in cartelle al portatore, ed in numerario in due parti uguali tra gli avvocati Nunzio Damiani e Raffaele Fioretti;

2° Ordina che lo stesso agente di cambio dai semestri arretrati nel detto certificato, dedotte le spese della presente operazione ed il suo onorario, paghi ai signori Acampora, Damiani e Fioretti il semestre già maturato a primo luglio 1873, in proporzione della rendita corrispondente al capitale di lire 87125 secondo le rispettive rate; nonchè paghi ad esso signor Acampora le spese che a base di giudiziale liquidazione giustificasse di essergli dovute dai coeredi del Balzo in conformità dell'articolo 11 del citato istromento di transazione; e gli consegni inoltre i buoni a scadenza, che equivalgono ai corrispondenti semestri da scadere al primo gennaio 1874;

3° Approva in fine gli altri patti del citato istromento, e ne autorizza l'esecuzione 9 dicembre 1873.

7014 NUNZIO DAMIANI proc.

ESTRATTO DI CITAZIONE.

Ad istanza di Giuseppe Garroni, domiciliato in Roma presso il suo procuratore avvocato Sigismondo Vecchi, piazza Sciarra, n. 234, piano 2°, con atto in data d'oggi venne eseguito pignoramento a mani terze in persona di Lucia e Mattia Azzarelli a danno di Giovanni Gabellini, consistente in mobili di proprietà del Gabellini, ritenuto dagli Azzarelli; e quindi io sottoscritto usciere addetto alla pretura del 3° mandamento di Roma ho citato lo stesso signor Giovanni Gabellini, di domicilio, dimora e residenza sconosciute, a comparire avanti il pretore del 3° mandamento di Roma all'udienza del giorno ventisei gennaio 1874, per assistere alla dichiarazione che dovrà emettere il signor Azzarelli, giusta l'articolo 613 del Codice di procedura civile.

Roma, lì 31 decembre 1873.

L'usciere addetto alla R. pretura del 3° mandamento di Roma:

7036 BERTONI RAFFAELE.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Con atto 14 novembre 1873, debitamente registrato, si è costituita una società in nome collettivo tra i signori Ercole e Carlo fratelli Faella per il commercio di pellami ed altri generi sotto la ditta

Ercole e Carlo fratelli Faella,

nella quale il signor Ercole Faella conferisce un capitale di L. 15,000 da sborsarsi a misura dei bisogni della Società stessa.

Essa ha principio il 15 corrente dicembre e finirà il 14 dicembre dell'anno 1876.

L'amministrazione e l'uso della firma sono comuni ai due soci.

La sede della Società è in Roma, piazza Pollaroli, n° 18.

Roma, 30 dicembre 1873. 7035

ESTRATTI DI DECRETI.

(1ª *pubblicazione*)

1° Il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto 14 agosto 1873 autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a convertire in titoli al portatore i due certificati d'iscrizione del consolidato 5 0/0 in data 11 marzo e 12 dicembre 1862, nn. 4484 e 59106, per la rendita di lire trenta ciascuno; non che l'assegno provvisorio nominativo, n. 10192, per l'annualità di lire due, ovvero a fare per quest'ultimo il pagamento del capitale in caso di riscatto, intestati tutti gli accennati titoli al nome di Poldi Pietro fu Antonio di Parma, e a rilasciare i corrispondenti titoli al portatore, o la somma equivalente all'assegno provvisorio, alli signori Fainardi cav. Enrico in ragione di una metà del valore totale, Martinelli dott. Eugenio in ragione di un quarto e alle sorelle Martinelli Marianna in Nandia e Catterina in dott. Marconi, per un ottava parte ciascuna (tutti di Parma), ovvero alla persona o persone munite rispettivamente di speciale procura.

Il presidente: Malavasi — Il cancelliere E. Boselli.

2° Il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto 19 agosto 1873 autorizza l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti a restituire alli Antonio, Benedetto, Adelaide, Marianna e Paolina del fu Domenico Giarola e della fu Luigia Gnocchi, non che alla Ciara o Chiarina di Carlo Giarola, nelle proporzioni di sette dodicesimi all'Adelaide, e di un dodicesimo a ciascuno degli altri cinque ora nominati le quattro cartelle del consolidato italiano 1861, della rendita di lire dieci ciascuna, di cui nella polizza n. 513 in data 15 luglio 1864, già depositate dalla Gnocchi Luigia come ricevitrice di Banco di Lotto in Parma, insieme cogli interessi maturati.

Il presidente: Malavasi — Il cancelliere E. Boselli.

7038 Per copia conforme D. LANDI

7039 AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il R. tribunale civile e correzionale di Lodi sedente in camera di consiglio, con decreto 13 dicembre 1873, n. 406, ha dichiarato:

1° Che i certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia consolidato 5 0/0, n. 3665, dell'annua rendita di lire 1410; n. 3666, dell'annua rendita di lire 180; e n. 3667, dell'annua rendita di lire 345; ed i rispettivi assegni provvisori n. 1218, dell'annua rendita di lire 1 11; n. 1219, dell'annua rendita di lire 1 48; e n. 1220, dell'annua rendita di cent. 67, tutti in data 12 aprile 1862, emessi in Milano, intestati a favore di Ferri dott. Angelo del vivente Luigi, di Pavia, ed ora residente in Lodi, in usufrutto allo stesso intestato Angelo Ferri, al di lui padre Luigi Ferri ed al di lui zio Carlo Ferri, vita loro naturale durante per una terza parte caduno, concentrabile nei superstiti nel caso di morte di alcuno d'essi tre Ferri, e col vincolo dell'eventuale sostituzione al detto Angelo Ferri, disposta dal fu Giacomo Battista Ferri col di lui testamento 6 settembre 1853 a favore di Cesare Viazzoli e Severino Mori, dei figli e discendenti dei medesimi Cesare Viazzoli e Severino Mori, di Luigia e Giuditta Viazzoli sorelle del detto Cesare, di Rosa del fu Stefano Mori sorella del detto Severino, e dei figli discendenti di dette Luigia e Giuditta Viazzoli e Rosa Mori, sono divenuti liberi da ogni vincolo fidecommissario ed in usufrutto soltanto dell'intestato dott. Angelo Ferri e del di lui padre Luigi Ferri in ragione di metà caduno;

2° Che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia in Firenze è autorizzata a convertire i suddetti certificati in cartelle al portatore da rilasciarsi ai prefati signori dott. Angelo Ferri e Ferri Luigi, e ad alienare i succitati assegni provvisorii, consegnandone il prezzo agli stessi padre e figlio Ferri previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento 8 ottobre 1870, n. 5912.

Lodi, 28 dicembre 1873.

AVV. GIUSEPPE SALVÀLAGLIO proc.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI ROMA.

A richiesta del signor comm. Giuseppe Guerrini, nel domicilio eletto piazza di S. Eustachio, 83, assistito dal procuratore Camillo Gavini,

Io sottoscritto usciere ho citato il signor Jacobini Raffaele del fu Vincenzo per affissione, inserzione in Gazzetta, e copia al Pubblico Ministero stante l'incognito domicilio e dimora, a comparire innanzi al suddetto tribunale, seconda sezione, nella udienza di martedì 27 gennaro 1874, ed ivi sentirsi in unione agli altri citati Jacobini decretare essersi fatto luogo alla devoluzione del terreno posto nell'Agro Romano, in vocabolo Pedica Landi, per il non pagamento dei canoni di altri cinque anni, e perciò dichiararsi consolidato l'utile al diretto dominio, ordinarsi la espulsione dei citati, e la reintegrazione dell'istante, condannarsi alle spese ed ai danni, emanarsi l'analoga sentenza munita dell'ordine esecutorio da eseguirsi provvisoriamente nonostante opposizione ed appello.

Roma, 30 dicembre 1873.

7037 PIETRO REGGIANI usciere.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI ROMA

AVVISO D'ASTA

Per provvista periodica del FRUMENTO occorrente per l'ordinario servizio del pane nel panificio militare in questa capitale.

Si notifica che l'incanto tenutosi oggi per l'appalto di 4000 quintali frumento divisi in 40 lotti di 100 quintali ciascuno, venne dichiarato deserto; epperciò il giorno 5 gennaio prossimo venturo, ad un'ora pomeridiana, avanti l'Intendente militare della Divisione (via San Romualdo, n. 243), si procederà ad un nuovo incanto.

Il frumento dovrà essere del raccolto 1873, conforme ai campioni esistenti presso questa Intendenza, dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dai capitoli d'onere, ed il peso non minore di chilogrammi 75 per ettolitro.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno poi parte integrale dei contratti, sono visibili presso quest'ufficio e presso tutte le altre Intendenze Militari divisionali del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali verranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta, e verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Si avverte inoltre che in questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un sole offerente.

Nell'interesse del servizio il precitato Ministero ha ridotto il termine utile (fatali) per ulteriore offerta non minore del ventesimo a giorni cinque decorribili dall'ora una pom. del giorno di provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio in una delle Tesorerie del Regno, della somma di lire trecento in valuta legale o in rendita dello Stato per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, il quale deposito verrà poi, per il deliberatario, convertito in cauzione definitiva.

Trattandosi di titoli di rendita, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, o con marche da bollo di ugual valore, ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno ammessi.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza Militare del Regno, avvertendo però che di tali partiti sarà tenuto conto soltanto quando arrivino ufficialmente a questa Intendenza Militare prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto e sieno corredati della ricevuta dell'effettuato deposito o risulti ufficialmente che la ricevuta stessa sia stata depositata presso l'Intendenza Militare alla quale venne presentata l'offerta.

Le spese tutte dell'incanto, del contratto, cioè carta bollata, copie, diritto di cancelleria, stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ed altre relative, sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti leggi.

Roma, lì 29 decembre 1873.

7047 *Il Sottocommissario di Guerra:* TADOLINI.

SOCIETÀ ANONIMA DELLA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

La Direzione della Società essendo proceduta alla pubblica estrazione di numero quattordici Obbligazioni del prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, per la trentesima quinta semestrale ammortizzazione in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti,

Notifica:

Che li numeri designativi delle Obbligazioni state favorite dalla sorte sono li seguenti:

1°	Estratto	N.	366	8°	Estratto	N.	1891
2°	»	»	224	9°	»	»	1454
3°	»	»	2488	10°	»	»	772
4°	»	»	2540	11°	»	»	2169
5°	»	»	695	12°	»	»	2398
6°	»	»	1491	13°	»	»	1418
7°	»	»	1586	14°	»	»	1610

Che a partire dal giorno 7 del prossimo mese di gennaio 1874 presso la Cassa della Società in Vigevano e presso la Banca delli signori V. Rolle, Masso e Comp. in Torino, sarà aperto il pagamento o rimborso del capital nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di L. 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli.

Che a partire dal detto giorno 7 gennaio presso la Cassa e Banca suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto prestito, contro rimessione del relativo vaglia n° 36, il semestre interessi scadente al 1° gennaio suddetto in ragione di L. 5 40 caduna vaglia, così ridotto dietro deduzione di centesimi 35, tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 26 dicembre 1873.

7023 **La Direzione.**

BANCA GENERALE DI SICURTÀ IN MILANO

Si avvertono i signori azionisti i quali non hanno compiuto il versamento dei loro decimi giusta l'avviso 3 agosto 1872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Lombardia*, che a norma dell'articolo 7 dello statuto sociale, entro un mese dalla data d'oggi si procederà alla vendita delle loro azioni, valendosi di appositi agenti di cambio, a senso anche degli articoli 153 e 154 del vigente Codice di commercio, il tutto senza pregiudizio di costringere i sottoscrittori delle azioni al pagamento.

Milano, 31 dicembre 1873.

7060 L'AMMINISTRAZIONE.

INTENDENZA DI FINANZA IN BOLOGNA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Bologna e nella borgata di Bologna, al n° 54, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Bologna, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	9287 20
Id. ai sali di	»	2191 20
E quindi in complesso di	L.	11478 40

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 21 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da cent. 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 31 gennaio 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bologna, lì 15 dicembre 1873.

6780 *L'Intendente:* A. FERRARI.

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA.

A richiesta della Ill.ma Comunità e dell'Amministrazione agraria della città di Corneto-Tarquinia, rappresentata dall'Ill.mo signor cav. Luigi Dasti, sindaco presidente,

Io infrascritto usciere addetto presso il tribunale civile e correzionale di Civitavecchia ho fatto e faccio la seguente diffidazione e protesta:

In fatto.

Rimasta deserta, e divenuta più insalubre la vasta contrada della Maremma Romana dopo le invasioni dei barbari e dei Saraceni nei secoli decorsi, la comunità di Corneto-Tarquinia, nello scopo di riattivare l'agricoltura nel suo territorio, allorchè si reggeva a Comune e con leggi proprie, comprese nei suoi antichissimi statuti alcune regole dirette non solo ad incoraggiare gli abitanti indigeni, ma ad invitare altresì gli estranei a domiciliarvisi, onde ottenere il risorgimento e le migliorie delle cose agrarie. Con queste regole si accordarono dei diritti civici e dei privilegi agli agricoltori, sia che fossero dediti ai lavori del campo per la semina, sia che si dedicassero alla pastorizia.

Da questa concessione fatta a diversi cittadini forniti di alcuni dati requisiti derivò la riunione dei cittadini stessi in un ceto che si chiamò Arte Agraria, ed ebbe una rappresentanza per i rapporti che quei cittadini, così incoraggiati dal Comune, avevano col Comune medesimo, che loro concedeva gli accennati benefici.

L'Arte Agraria, ossia la riunione di quei cittadini che per i requisiti già fissati venivano chiamati a godere dei vantaggi accordati dal Comune, richiamò in appresso l'attenzione del Governo, e su di essa esistono il Breve del papa Pio IV, in data 8 luglio 1563, non che quello del papa Paolo V, del 6 ottobre 1608.

Nello scopo sempre di promuovere l'agricoltura, i Pontefici richiamarono in vigore le leggi comunali già vigenti in proposito, e le modificarono, adattandole alle circostanze dei tempi. Quindi posero l'Arte Agraria sotto la dipendenza d'incaricati governativi chiamati Prefetti dell'Annona, i quali dovessero sorvegliare l'osservanza delle leggi e delle condizioni che il Comune e il Governo avevano poste al godimento dei diritti civici che avevano conceduto, o che avrebbero potuto concedere.

I Prefetti dell'Annona pubblicarono vari bandi ed ordinanze su questo proposito, fino a che l'Amministrazione agraria ritornò sotto la direzione immediata del Comune, come era in principio, e com'era naturale, e ciò a forma del Motoproprio pontificio del 6 luglio 1816.

Nel dì 12 agosto 1818, il Consiglio comunale di Corneto-Tarquinia formò un nuovo statuto agrario locale, riunendo in esso tutte le leggi e disposizioni che erano precedentemente sparse negli atti Municipali, o nei bandi dei Prefetti dell'Annona. Quello statuto fu approvato dalla S. Congregazione del detto Governo con rescritto 20 gennaro 1819.

Fra i diritti accordati da tutte le suddette disposizioni ai cittadini agricoltori, vi fu e vi è il godimento delle così dette lestre, ossia appezzamenti di terreno prative boschive di una determinata estensione, per godere del quale conveniva e conviene aver dei requisiti prestabiliti. L'uso di quei terreni (lestre) fu determinato nel solo pascolo per i bestiami grossi. In principio non si pagava corrisposta per tal concessione; più tardi si pose un onere di 8 50 a lestra, pari a lire 45 68, a titolo d'indennizzo delle spese che l'Arte Agraria doveva sostenere per il buon andamento dell'amministrazione. Fu ancora concesso agli utenti di lestra di poter tagliare le legna delle lestre stesse per farne carbone, ma coll'obbligo di venderlo a Corneto-Tarquinia per uso della popolazione ad un prezzo fisso e determinato.

La mancanza di requisiti nel godente della lestra, e la cessazione della famiglia in determinati gradi, ne portava, e ne porta il decadimento; avvenuto questo, e resasi perciò vacante una lestra, il Consiglio comunale prima dà luogo alle permute fra i godenti delle lestre istesse, e quindi conferisce le vacanti per prezzo di concorso, ed a tenore dei requisiti che hanno i concorrenti secondo lo statuto. Fra gli utenti dei lestra erano ammessi anche gli enti ecclesiastici perchè avessero i richiesti requisiti, ed in realtà ne ottennero il godimento: 1° la Mensa Vescovile; 2° il Monastero delle Benedettine di Santa Lucia; 3° il Monastero delle Passioniste detto della Presentazione; 4° il Convento dei Religiosi Agostiniani detto di S. Marco; 5° il Seminario di Montefiascone e Corneto-Tarquinia.

Con la legge pubblicata nella provincia Romana il 19 giugno 1873, num. 1402, Serie 2ª, vennero soppressi e convertiti gli Enti morali ecclesiastici, e caddero nella soppressione: 1° Il Monastero delle Benedettine; 2° Il Monastero delle Passioniste; 3° Il Convento degli Agostiniani di S. Marco e furono convertiti i beni; 4° Della Mensa vescovile; 5° Del Seminario di Montefiascone.

Il Comune e l'Amministrazione agraria di Corneto-Tarquinia in seguito di tale legge dichiararono vacanti le lestre possedute già dai 5 Enti suddetti e con atto del 7 settembre 1873, registrato a Civitavecchia il 16 detto, al vol. 2 pubb., f° 158, n. 235 cond., lire 1 20 dal signor Besio, presero possesso della medesima per conferirle ad altri cittadini aventi diritto.

Precedentemente a queste atto avevano diffidato il Seminario di Montefiascone, e l'affittuario della lestra da esso goduta e precisamente il dì 14 settembre 1873, come alla relazione del famiglio comunale Luigi Cherubini, autorizzato in assenza dell'usciere Francesco Sartini, e quindi il 17 del detto mese di settembre per mezzo del detto usciere Sartini diffidarono pure gli affittuari delle lestre godute dagli altri tali già indicati.

Notificato tuttociò all'Amministrazione demaniale, questa dichiarò di non volere riconoscere l'operato del Comune e dell'Amministrazione agraria, pretese che le lestre fossero un possesso utile con condizione di miglioramento di fondo, si espresse di volere vendere le lestre già godute dai detti Enti, e solo ammise in via di dubbio, che il Comune e l'Amministrazione agraria avrebbero tutto al più potuto sperimentare i diritti di rivendibilità sulla vendita inscritta e non sullo stabile.

In diritto.

1° Il godimento delle lestre non appartiene alla natura dell'*utile dominio* ossia non fa parte del contratto di *enfiteusi*, ma è una servitù.

2° In seguito della pubblicazione della legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose, le lestre godute dagli Enti morali ecclesiastici divennero *ipso jure et ipso facto* vacanti.

3° Per tal vacanza si deve far luogo alle nuove concessioni a favore di quei cittadini che hanno i requisiti statutari, e il Demanio dello Stato non può appropriarsi ciò che per diritto acquisito appartiene ad un terzo.

4° Il Demanio, anche in pendenza di questione, non può vendere le lestre, perchè quando esso prese possesso dei beni degli Enti suddetti, l'Amministrazione agraria aveva prudentemente fatto ed eseguito il suo atto di possesso delle lestre stesse.

„ 1° L'enfiteusi è un contratto col quale „ si concede in perpetuo o a tempo un „ fondo, coll'obbligo di migliorarlo, e di „ pagare un'annua determinata prestazione in denaro o in derrate. „ Articolo 1556 del Codice civile.

Ora nulla di tutto questo si legge negli atti che regolano le concessioni delle lestre.

Nè nel bando del Prefetto dell'Annona, mons. Perelli, in data 10 luglio 1753, nè nello statuto agrario si contengono disposizioni che possono sembrare enfiteutiche.

Il bando Perelli così si esprime:

„ Espressamente comandiamo, ed ordiniamo a tutti e singole persone di „ qualsivoglia Stato, grado e condizione, „ tanto ecclesiastiche, quanto secolari, „ che per l'avvenire qualunque cittadino, „ o abitante nella città di Corneto, il „ quale attualmente non eserciti l'arte „ del campo, e non abbia del proprio „ almeno venticinque bestie grosse tra „ vacche e cavalle da corpo, non possa „ in alcun modo avere, nè sotto qualunque pretesto ritenere lestre o chiuse „ riservate ne' pascoli comunali delle „ suddette bandite, nonostante qualsivoglia possesso, uso, e consuetudine „ in contrario, proibendo espressamente „ a tutti quelli che hanno presentemente, „ o che avranno in avvenire, per legittima concessione le dette lestre come „ si dirà appresso, di *non poterle nè a* „ *breve, nè a lungo tempo affittare, cedere* „ *e concedere, vendere, alienare, o in altra* „ *maniera disporre per atto* inter vivos „ *o di ultima volontà a favore di altri, e* „ *molto meno prendere a scorrere e mantenere l'altrui bestiame particolarmente* „ *forestiere, nè fare lasciato, affitti, o compre fittizie.* „

Lo statuto agrario 1818 al cap. VII così si esprime:

„ Art. 70. I requisiti necessari per concorrere ad una delle vacanti sono i seguenti:

1° Non avere altra lestra;

2° Essere cittadino agricoltore abitante;

3° Contare un domicilio almeno di 10 anni, con aver tenuto sempre casa aperta in Corneto e col pagamento annuale della decima al parroco;

4° Il cittadino originario è sempre preferito all'avventizio domiciliato;

5° Tanto fra gli originari, che tra gli avventizi domiciliati è sempre preferito il più antico;

6° Fare non meno di sei rubbia di sementa nel territorio di Corneto;

7° Avere del proprio non meno di venticinque bestie grosse tra vacche e cavalle da corpo.

Art. 71. Se la persona che ha ottenuta la lestra è del numero dei consiglieri e la sua famiglia appartenne a questo ceto in passato, deve la medesima avere una estensione di rubbia dieci, diversamente di rubbia otto.

Art. 73. Per mantenere il possesso delle lestre bisogna esattamente osservare tutte le condizioni proposte nell'art. 70 nella cui totale o parziale mancanza i possessori decadano dal possesso e godimento delle medesime.

Art. 75. È permesso ai possessori delle lestre l'affittarle a loro piacimento, purchè l'affitto siegua con il bestiame d'intera proprietà del locatore che ha diritto alla lestra, e nel numero prescritto dall'art. 70, rimanendo però sempre direttamente responsabile solidalmente con gli affittuari verso l'Amministrazione agraria per i pesi, obblighi, e tutt'altro relativo al godimento delle medesime.

Art. 76. Il pubblico Consiglio di Corneto deve accordare le permute delle lestre tra i compossessori delle medesime e conferirle in caso di vacanza.

Da queste disposizioni apparisce chiaro, che nel concedere le lestre non si concedette il feudo coll'obbligo di migliorarlo, ma invece se ne concedette solamente l'uso, ed un uso determinato, vale a dire il solo pascolo.

Più tardi si accordò il diritto di fare il carbone nelle lestre, ma coll'obbligo di venderlo in città ed al prezzo fissato dall'Amministrazione agraria. Questa concessione fu un beneficio più per la popolazione, che per gli utenti di lestra, mentre la popolazione stessa avendovi il diritto di legnare, profittò così delle legna ridotte in carbone non per commercio, ma per gli usi domestici pagandone un prezzo che compensi l'utente di lestra, delle spese e dell'incomodo che ebbe per ridurre la detta legna a carbone.

Di più, l'enfiteuta può affittare il suo fondo, può cedere ad altri l'utile dominio, e può trasmetterlo, ma l'utente di lestra non può disporne nè per atto *inter vivos*, nè per altro di ultima volontà, e per conseguenza non può trasmettere affatto il suo diritto. Anzi, secondo il citato bando Perelli, l'utente di lestra non poteva neppure affittarla, nè farvi pascolare bestiami altrui, quantunque tenuti a soccita; secondo lo statuto agrario del 1818 può affittarla, ma con bestiami propri ed essendone sempre esso responsabile.

Nelle concessioni delle lestre non si stabilì una corrisposta nè in denaro, nè in derrate, come si fa nelle enfiteusi, e se più tardi il Comune o l'Amministrazione agraria imposero agli utenti di lestra il tributo di scudi otto e bajocchi cinquanta annui, pari a lire 45 68, ciò fu per avere un indirizzo delle spese inerenti all'Amministrazione, e per conseguenza questo pagamento non è, nè un canone, nè un'altra consimile prestazione.

Inoltre il conferimento delle lestre non si fa per concorso al migliore offerente, ma si fa per concorso di requisiti civici, che ammettono il diritto al conferimento. In ultimo l'utente di lestra non gode sempre del pascolo sul medesimo fondo, ma in forza dell'art. 76 detto statuto può permutare la lestra, allorchè se ne verifichino le vacanze; e questa permuta non può farsi a piacere dei compossessori, o per contratto fra loro, ma deve farsi fra il possessore, e l'Amministrazione agraria. Questa variabilità di godimento, ossia di potere o dovere cambiare l'uso di una lestra con l'uso di un'altra, dimostra chiaramente che la natura delle lestre non è enfiteutica, perchè il fondo enfiteutico è sempre uno e permanente.

Che cosa è dunque la concessione di una lestra? Non è altro che una servitù attiva dell'utente sui fondi del Comune, o solo un usufrutto determinato a favore dell'utente, il quale perciò non ne è nè padrone nè diretto, nè utile.

2° Allorchè fu pubblicata la legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose gli enti morali furono alcuni soppressi, ed altri inabilitati a possedere. I primi cessarono giuridicamente di esistere, ai secondi fu tolta la facoltà di avere beni di qualunque sorta. E gli uni e gli altri adunque che si trovavano di avere le lestre in Corneto decaddero dal diritto del loro godimento, i primi perchè cessati di esistere, i secondi perchè vennero a mancare dei requisiti necessari per godere di una lestra stantechè non possono nè aver bestiame, nè fare la sementa.

3° Cessato il diritto in detti enti di godere la lestra chi subentrerà in questo diritto? L'art. 77 dello statuto agrario lo ha stabilito, vale a dire, vi subentrano quegli altri cittadini che avranno i requisiti necessari ai quali il comune è in obbligo di conferirlo; questo è un diritto acquisito, il quale non può violarsi nè per fatto di uomo, nè per fatto di legge. Come dunque il Demanio dello Stato vorrebbe appropriarsi quelle lestre? È vero che desso è il successore degli Enti soppressi suvvertiti, ma chi succede ad un'eredità, non può confondere coi beni della successione i beni di un terzo. Le lestre, come si è provato, non sono passibili di cessione, ma solo sono trasmissibili nei limiti dello statuto agrario, e per soprappiù il Demanio dello Stato sarebbe incapace a goderle, perchè mancante dei requisiti statutarii, il primo dei quali è di non aver altra lestra, come si è veduto all'art. 70 dello statuto medesimo. Che se il Demanio potesse andare in possesso delle lestre ora in quistione si verificherebbe l'assurdo, che mentre i cittadini aventi il diritto ed i requisiti non possono godere che una sola lestra, il Demanio non avente il diritto e mancante dei requisiti andrebbe a goderne cinque.

4° Impugnandosi per altro dal Demanio dello Stato i diritti del Comune e dell'Amministrazione agraria di Corneto-Tarquinia, e volendo farne soggetto di questione, non potè in pendenza di questa il Demanio stesso impossessarsi e disporre delle lestre suddette, perchè esso Demanio ha trovato che quel possesso era già pieno per atto formale eseguito dall'Amministrazione agraria fin dal 7 settembre 1873, cioè prima che esso devenisse alla presa di possesso dei beni goduti dagli enti ecclesiastici sopra enumerati.

Per queste ed altre ragioni da dedursi a suo luogo e tempo ho diffidato e diffido il Demanio dello Stato, rappresentato dal signor Erminio Besio, ricevitore del registro, domiciliato in Civitavecchia al suo ufficio posto in piazza Calamatta, num. 99, a forma di legge, e per inserzione in Gazzetta, diffido l'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico, e qualunque altra Amministrazione che abbia ingerenza su tale affare, non che qualunque affittuario delle lestre che si godevano dagli enti descritti in principio o da altri enti consimili, come pure diffido chiunque volesse acquistare le lestre stesse, che il solo Comune e l'Amministrazione agraria di Corneto-Tarquinia sono i veri e legittimi padroni o possessori delle lestre ripetute, e che perciò sarà arbitrario, irrito, e nullo qualunque atto di possesso, qualunque contratto di affitto, e di vendita, e qualunque altro atto o contratto di qualsiasi natura che venisse esercitato da altri; protestando a favore del Comune ed Amministrazione agraria di Corneto-Tarquinia sia per la restituzione del fondo, sia per tutti i danni, interessi e spese giudiziali e stragiudiziali, e salvo sempre il diritto di esperimentare qualunque azione e ragione competente a forma di legge e di diritto.

Civitavecchia, venti dicembre 1873.

Si certifica dal sottoscritto usciere presso il tribunale civile e correzionale di Civitavecchia, avere notificata copia simile al Demanio dello Stato, rappresentato dal signor Erminio Besio ricevitore del Registro in Civitavecchia, ed a tale effetto gli è stata consegnata in proprie mani, rinvenuto al suo ufficio posto in piazza Calamatta, num. 99.

Emidio Coccarelli, usciere come sopra.

Civitavecchia, ventuno dicembre 1873.

Si certifica dal sottoscritto usciere presso il R. tribunale civile e correzionale di Civitavecchia essere la presente copia eguale all'originale da me notificato al signor ricevitore del Registro di questa città, quale rappresentante il Demanio dello Stato, e repertoriato al num. 176, sotto il giorno venti dello spirante mese di dicembre.

Si rilascia per la inserzione alla *Gazzetta Ufficiale*, ecc.

7052 EMIDIO COCCARELLI usciere come sopra.

FEA ENRICO Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.